COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno

prot.n.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 03 del 28.03.2002

Oggetto: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Adeguamento.

L'anno duemila~~uno~~due il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 9,00, con il prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il **Consiglio Comunale** in **prima** convocazione ed in seduta ordinaria sotto la Presidenza del Sig. **Avv. Salvatore IANNONE**, nella sua qualità di Presidente e con la partecipazione del Segretario Generale **Dr. Antonio ALIBERTI.**

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n. Consiglieri su n.21 assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i seguenti consiglieri come appresso indicati:

1. **ROMANO Giovanni** - Sindaco

2. **IANNONE** Salvatore - A	12. **GIORDANO** Luigi -
3. **PEROZZIELLO** Giuseppe -	13. **IANNONE** Marco -
4. **D'AURIA** Rocco - A	14. **AUCIELLO** Antonio -
5. **IANNONE** Carlo -	15. **SALVATI** Michele -
6. **SALVATI** Aniello -	16. **ANSALONE** Carmine -
7. **ZINNO** Sergio -	17. **IANNONE** Mauro -
8. **GRIMALDI** Emiddio -	18. **FASOLINO** Isidoro -
9. **LANZETTA** Giuseppina -	19. **MOFFA** Gerardo - A
10. **CAPUANO** Giovanni -	20. **FERRAIOLI** Nicola A
11. **CITRO** Amedeo -	21. **NAPOLI** Restituta - A

Consiglieri presenti n. 16 su n.21 componenti il Consiglio Comunale.
La seduta è pubblica.

Art.49, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Parere del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica: si esprime PARERE FAVOREVOLE	Parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: si esprime PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

* "a" indica l'assenza del Consigliere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione introduttiva del consigliere Sergio ZINNO, Presidente della Commissione Affari Istituzionali;

Vista la proposta di regolamento nel testo predisposto dalla Commissione consiliare permanente AFFARI ISTITUZIONALI ed AMMINISTRATIVI, riunitasi nelle sedute di commissione dei giorni 5 e 7 febbraio 2002, nel corso delle quali si è proceduto a formalizzare una proposta di regolamento comunale per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale, apportando le opportune modifiche ed integrazioni al testo esistente, per adeguarlo alle norme contenute nel D. L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, riportante nel testo anche le proposte di emendamenti rassegnate dal consigliere Michele Salvati;

Dato atto che le predette proposte sono in numero di dieci, di cui otto proposte riguardano l'integrazione del testo, mentre due riguardano la soppressione:
a) dell'ultimo alinea contenuto nel comma 3 dell'art.8 del testo licenziato;
b) dell'espressione "in particolare" contenuta nel comma 6 dell'art.8;

Sentiti gli interventi dei Signori Consiglieri:

- **Michele Salvati** che illustra ampiamente le motivazioni a suffragio della proposta di emendamenti formulata e recepita dall'Amministrazione;
- **Mauro Iannone** che dichiara l'adesione alla proposta Salvati;
- **Carmine Ansaione** che dichiara di non condividere, formalmente, il fatto che nella proposta di regolamento fossero già stati inseriti gli emendamenti integrativi proposti dal consigliere Michele Salvati, ma che aderisce sostanzialmente alla proposta riguardante tutti gli emendamenti;

Sentita la conclusione del Signor Sindaco che rappresenta la adesione alle proposte formulate dal consigliere Salvati Michele riguardanti emendamenti da apportare al Regolamento licenziato dalla predetta Commissione Affari Istituzionali ed Amministrativi, talché l'Amministrazione le aveva già recepite quali proposte operative, attraverso l'inserimento delle stesse nel testo, dichiarando, altresì, di essere d'accordo con le due proposte di soppressione formulate dal consigliere Michele Salvati;

Visto l'art. 7, del decreto legislativo n. 267/2000 che testualmente recita: "*Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*";

Visto l'articolo 36 del vigente Statuto Comunale;

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ELABORATO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI

- testo discusso ed esaminato dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali ed Amministrativi nelle riunioni del 5.II.2002 e del 7.II. 2002: licenziato in data 7 febbraio 2002
- approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 28 marzo 2002 con delibera n._____

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Disposizioni generali

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, che potrà avvalersi della consulenza del Segretario Generale. **Le eccezioni sollevate durante le sedute dai consiglieri relative all'interpretazione del Regolamento sono decise dal Presidente.** **Nella formulazione delle linee di indirizzo amministrativo il Consiglio si ispira al principio della sussidiarietà ed al metodo della collaborazione con gli altri organi dell'ente.**

2. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.

3. Il Presidente del Consiglio, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.

4. **Il Consiglio Comunale si avvale, per lo svolgimento della sua attività e delle sue funzioni, d uno specifico servizio attivato presso la Segreteria del Comune nell'ambito dell'Area di Segreteria, Affari Generali ed Istituzionali. Per lo svolgimento dell'attività e delle iniziative del Consiglio Comunale sono stanziate in bilancio apposite risorse finanziarie, attraverso uno specifico centro di costo, il cui ammontare non può essere superiore ad un ottavo della somma erogata complessivamente annualmente ai consiglieri comunali a titolo di indennità di funzione per la loro carica. La gestione di tali risorse è affidata ai singoli gruppi consiliari ed è ripartita proporzionalmente, in relazione alla composizione numerica dei gruppi stessi. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i gruppi, elabora entro il 28 febbraio di ogni anno un programma di massima delle iniziative e delle attività da promuovere e realizzarsi.**

TITOLO II

Art. 2
Consiglieri: entrata in carica e cessazione

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri

attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge. L'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione della carica sono regolati dalla Legge e dallo Statuto del Comune di Mercato S. Severino.

2. La convocazione del Consiglio per la seduta di insediamento dopo le elezioni è fatta dal Sindaco.

3. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione: essa è presieduta dal consigliere anziano sino all'elezione del Presidente.

4. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale ha riportato la più alta cifra individuale, determinata secondo i criteri di legge: a parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.

5. Nella prima seduta dopo le elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale procede alla convalida ed all'eventuale surrogazione degli eletti. Quindi ha luogo il giuramento del Sindaco, la comunicazione della nomina degli assessori ed, eventualmente, nei termini di cui all'articolo 37, comma 5, del vigente Statuto Comunale, l'indicazione delle linee programmatiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 bis del presente regolamento. Successivamente il Consiglio procede all'elezione del Presidente e del vice Presidente.

Art. 3
Consiglieri: diritti e poteri

1. I consiglieri, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, dallo Statuto e dal presente regolamento, hanno diritto di:
- richiedere la convocazione del Consiglio Comunale;
- iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale;
- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
- far parte delle commissioni consiliari.

2. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio vengono eletti con le modalità di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 4
Presentazione di proposte al Consiglio

1. Ciascun consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione

relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvo casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al **Sindaco ed al** Presidente del Consiglio. Questi la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui, **all'articolo 49 del decreto legislativo 18.VIII.2000, n. 267**, dandone informazione al Sindaco.

3. La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa dal Presidente del Consiglio alla commissione permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere.

4. La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della commissione consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta all'**ordine del giorno** del Consiglio Comunale.

Art. 5
Interrogazioni

1- L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco relativa a materia di competenza del Comune per avere informazioni in merito. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti.

2- A tali interrogazioni risponde per iscritto il Sindaco o l'Assessore competente entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 6
Interrogazione con dibattito (o interpellanza)

1. L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco, circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria.

2. L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno tre consiglieri e deve essere discussa nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.

4. I consiglieri possono intervenire sull'argomento; il consigliere interpellante può replicare, dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.

5. Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti.

6. Il Presidente può a sua discrezione disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

7. L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

Art. 7
Mozione

1. Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria direttamente dai proponenti.

2. La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio e al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o tre consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

3. La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei consiglieri presentatori.

4. Sulla mozione può intervenire ciascun consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di cinque minuti.

5. Al termine del dibattito, dopo l'intervento conclusivo del Sindaco o dell'Assessore, la mozione viene sottoposta a votazione.

6. La mozione può sempre essere ritirata.

7. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 8
Informazione

1. Ciascun consigliere ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla Legge.

3. Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata per iscritto ed

indirizzata al Sindaco. La richiesta di accesso agli atti da parte di un Consigliere Comunale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve riguardare atti e documenti in diretto ed esclusivo riferimento alle notizie ed alle informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, ossia alla cura degli interessi pubblici.

4. Il rilascio di copie dei documenti richiesto per l'espletamento di funzioni inerenti il mandato consiliare, secondo il disposto del precedente comma, è esente dal pagamento dei costi.

5. Il rilascio delle copie avviene entro i tempi strettamente necessari all'ufficio di Segreteria, compatibilmente con le varie richieste e la consegna avviene entro 30 giorni, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

6. Non è ammissibile il rilascio al Consigliere Comunale, nell'ambito del diritto di accesso agli atti, di:
   - copia della documentazione che riguardi dati personali o sensibili, od ancora la posizione tributaria degli altri membri del Consiglio o della Giunta Comunale;
   - copia di documentazione riguardante atti di gestione di competenza dei responsabili di Area in materia di dati personali o sensibili del personale dipendente del Comune;
   - copia di documentazione cui non è riconosciuto il diritto di accesso ai sensi della vigente normativa.

Art. 9
Incarichi speciali

1- Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

2- Il Sindaco può assegnare specifiche deleghe di rappresentanza ovvero deleghe operative per la cura di determinati affari nel perseguimento degli interessi della comunità amministrata, ad uno o più consiglieri comunali, in relazione a fatti od eventi particolari in cui si ritenga opportuna la rappresentanza ufficiale del Comune.

TITOLO III
GRUPPI CONSILIARI

Art. 10
Composizione dei gruppi consiliari

1- I consiglieri si costituiscono in gruppi. A tali effetti, entro dieci giorni dalla prima seduta del

Consiglio, **o nella prima seduta utile**, i consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire. Ogni gruppo deve essere composto, a norma dell'art. 53 dello Statuto, da **almeno due** consiglieri. **Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Il consigliere che voglia appartenere ad un gruppo diverso rispetto a quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo del gruppo di nuova appartenenza. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella condizione predetta, essi possono costituire un gruppo misto, od un nuovo gruppo, che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale. La dichiarazione può avvenire anche con comunicazione ufficiale nella prima seduta del Consiglio Comunale**

2-I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, **al Sindaco ed al Segretario Comunale**.

3- Ogni gruppo designa il proprio capogruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento del capogruppo.

4- Qualora il gruppo non provveda a designare il capogruppo, il Presidente del Consiglio fa riferimento al consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.

5- Il Presidente del Consiglio informa il Sindaco delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 11
Conferenza dei Capigruppo

1- La Conferenza dei Capigruppo è **organismo consultivo del Presidente**, è presieduta dal Presidente del Consiglio, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco. **E' costituita dal Presidente dell'Assemblea e dai capigruppo consiliari; in caso di assenza i capigruppo possono farsi sostituire di volta in volta da un consigliere del rispettivo gruppo mediante delega scritta, da allegare al verbale della conferenza quale parte integrante e sostanziale.**

2- **Nella conferenza dei capigruppo** sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma dell'articolo precedente.

3- La Conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.

4- La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio.

5- La Conferenza dei Capigruppo nomina nel suo ambito un capogruppo con funzioni di segretario cui è affidato il compito di redigere i verbali delle riunioni e di tenere il corrispondente registro da depositare presso la Segreteria.

TITOLO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 12
Istituzione - composizione - durata

1. Il Consiglio Comunale istituisce, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e per tutta la durata del suo mandato, sei commissioni consiliari permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:

a) Affari istituzionali e amministrativi;

b) Bilancio, finanze, tributi e patrimonio;

c) Programmazione economica e sviluppo delle attività produttive;

d) Urbanistica, assetto e tutela del territorio, lavori pubblici, ambiente;

e) Politiche sociali e politiche dell'habitat;

f) Politiche culturali, dello sport e del tempo libero, turismo e spettacolo.

2. Le commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio. Le determinazioni delle Commissioni sono tenute con votazioni a maggioranza dei presenti.

Art. 13
Nomina del Presidente

1. Ogni commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con voto palese.

2. E' eletto Presidente chi riceve la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla commissione.

3. Se dopo tre votazioni nessun componente ha raggiunto questo risultato, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 14
Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria e consultiva su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale.

2. Ciascuna commissione permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare alla discussione in Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale può affidare alle commissioni compiti di indagine e studio; può, altresì, affidare compiti di esame e risposta a petizioni, secondo le modalità fissate nello Statuto.

4. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dell'art. **42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, può affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni su argomenti di competenza della medesima. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico - amministrative di supporto.

5. Le commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio.

Art. 15
Funzioni del Presidente

1- Il Presidente coordina i lavori **della commissione**, ne **disciplina i dibattiti. dando informazione al Presidente del Consiglio**; in caso di sua assenza provvede il consigliere anziano della commissione. La prima riunione della commissione è convocata dal Presidente del Consiglio.

2- Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio gli argomenti di iniziativa della commissione da sottoporre al Consiglio Comunale.

3 - Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della commissione il Presidente si avvale della collaborazione degli amministratori e dei **funzionari** competenti, fatti salvi i rapporti gerarchici e funzionali previsti dalla legge, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

Art. 16
Convocazione

1- Il presidente della commissione convoca la commissione fissa l'ordine del giorno delle

seduta che contiene gli oggetti da trattare e presiede le relative adunanze.

2- Il Presidente convoca la commissione con avviso scritto, da recapitarsi ai consiglieri almeno due giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, ventiquattro ore prima della data della convocazione.

3- Ai consiglieri componenti di ciascuna commissione deve essere consegnata, di norma entro gli stessi termini, la documentazione inerente agli oggetti da trattare.

Art. 17
Validità delle sedute e funzionamento delle commissioni

1- Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, per la validità delle sedute delle commissioni occorre l'intervento della metà più uno dei componenti.

2- Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i commissari nel numero prescritto, la seduta è da considerarsi deserta. Il Segretario, o in sua assenza, il Presidente è tenuto a redigere il verbale scrivendo i presenti.

3- Il consigliere che non partecipa ad una seduta si considera egualmente edotto sugli argomenti in essa trattati, ai fini della discussione in Consiglio Comunale.

4- Dei lavori della commissione viene redatto un sintetico verbale. Ciascun membro della commissione può fare verbalizzare le proprie dichiarazioni.

5- Ai lavori delle commissioni possono sempre partecipare il Sindaco e il Presidente del Consiglio.

6- Alle sedute della commissione possono partecipare, su invito del Presidente, gli Assessori. Le commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.

7- Ciascuna commissione può chiedere al Presidente che sia sentito il parere di altra commissione.

8- Due o più Commissioni consiliari possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi Presidenti.

Art. 18
Commissioni speciali e di indagine

1. Il Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può nominare commissioni speciali sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.

2. La delibera consiliare di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento, ivi comprese le eventuali consulenze esterne.

TITOLO V
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19
Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato secondo le procedure previste dalla legge e dall'art. ~~33~~ 38 dello Statuto Comunale.
2. **In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione si procede ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

Art. 20
Avviso di convocazione

1. La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione di un messo comunale, **che deposita presso gli Uffici della Segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna.**

2. I consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure via fax, su richiesta scritta del consigliere stesso. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

4. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

5. **Per quanto non disposto dal presente articolo valgono le previsioni di legge vigenti e le norme contenute nell'articolo 40 dello Statuto Comunale vigente.**

Art. 21
Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei consiglieri

1. L'ordine del giorno delle sedute, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare i ciascuna sessione del consiglio, è predisposto dal Sindaco, di concerto con Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 39 dello Statuto Comunale.

2. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Gli atti ed i documenti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere depositati presso gli Uffici della Segreteria e messi a disposizione dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta, fatti salvi i casi d'urgenza di cui nei precedenti articoli.

4. Nel caso in cui il Consiglio Comunale debba essere convocato ai sensi dell'art. 38 – comma 2 - lett. b), dello Statuto, l'istanza deve essere corredata da un'articolata proposta di deliberazione su cui dovranno essere espressi preventivamente i pareri e le attestazioni previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale.

Art. 21 bis
Approvazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco deposita il documento contenente le linee programmatiche relativo al mandato amministrativo presso gli Uffici della Segreteria entro il sessantesimo giorno successivo all'insediamento. Il documento stesso dovrà essere discusso nei termini e con le modalità fissati dall'articolo 37, comma 5, del vigente Statuto Comunale. Per la discussione del documento il Presidente fissa la data della seduta consiliare, attenendosi al disposto dell'articolo 37, comma 5, del vigente Statuto Comunale.
2. Durante il periodo di deposito, il documento risulta a disposizione dei consiglieri per la durata di quindici giorni consecutivi, perché gli stessi possano prenderne visione. Quindi il documento è presentato in Consiglio Comunale in apposita seduta.

Art. 22
Numero legale

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati; alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno ~~quattro~~ sette membri del Consiglio Comunale, conformemente alla previsione statutaria, per poter procedere regolarmente alla deliberazione, non

comprendendo nel computo il Sindaco, salve le eccezioni previste dalla Legge, dallo Statuto e **dall'art. 25** del presente regolamento.

2. I consiglieri che dichiareranno di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. **Gli assessori possono intervenire alle adunanze del Consiglio. Essi partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.**

Art. 23
Verifica del numero legale

1. La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Generale per accertare l'esistenza del numero legale.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia o non sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.

3. Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello.

4. Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

Art. 24
Seduta deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione.

1. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.

2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è **redatto** verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

3. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

4. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.

5. L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

Art. 25
Numero legale - casi particolari

1. E' necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, anche in seduta di seconda convocazione per deliberare:

   - il conto consuntivo del Comune;
   - tutti gli atti relativi alla formazione del piano regolatore generale, del piano per l'edilizia economica e popolare, del piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, del programma pluriennale di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe, nonché i pareri e le osservazioni relativi ai piani territoriali sovraordinati;
   - l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
   - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, **con esclusione della determinazione delle relative aliquote secondo la previsione dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;**
   - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
   - gli indirizzi da osservare da parte dette aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
   - la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune esso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
   - **quanto previsto dalle disposizioni delle leggi vigenti**

2. Sono fatte salve le maggioranze speciali previste per l'approvazione dei seguenti oggetti:

- Statuto e relative modifiche;
- convenzioni e statuti dei consorzi;
- mozione di sfiducia;
- elezione del Difensore Civico;
- Statuti delle aziende speciali;
- Bilancio **di previsione**;
- controllo di gestione finanziario, ai sensi dello Statuto e del regolamento di contabilità;
- adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto;
- commissioni speciali e di indagine;
- elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio;
- e le altre previste da leggi e dallo Statuto.

Art. 26
Partecipazione dell'Assessore

1. L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

Art.27
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi **previsti dalle disposizioni di legge vigenti od i casi in** cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacita professionali di persone, **ovvero quando la trattazione di un argomento richieda valutazioni tali da incidere sul diritto alla riservatezza di persone e gruppi** e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un gruppo consiliare.

2. In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.

3. **In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale vengono esposte all'esterno degli edifici ove si tengono la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui sono esercitate le rispettive funzioni ed attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernenti disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.**

TITOLO VI
PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Art. 28
Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale, con le attribuzioni ed i poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento. Il Presidente del Consiglio convoca, d'intesa con il Sindaco, il Consiglio Comunale e presiede l'assemblea, con le attribuzioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto, con voto segreto, tra i componenti il consiglio nella prima seduta, a maggioranza qualificata del

consiglieri assegnati, ossia 2/3 dei consiglieri assegnati, al primo scrutinio. Qualor tale quorum non sia raggiunto si procede nella stessa seduta ad una second votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglie assegnati.

3. Il Presidente entra in carica subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione

4. Una volta avvenuta l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale procede, nella medesima seduta e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, all'elezione del Vice-Presidente. Le modalità di votazione sono quelle di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il vice-presidente entra in carica subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

6. Nel caso di dimissioni, impedimento temporaneo o vacanza della carica di presidente, il vice Presidente deve immediatamente darne comunicazione al Consiglio Comunale e provvedere alla convocazione per procedere alla nomina del nuovo Presidente, esercitando nel frattempo le funzioni allo scopo di consentire l'operatività del Consiglio.

Art. 28 bis
Durata in carica e revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

2. Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio Comunale, insieme o separatamente, possono essere revocati dalla carica su proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati.

3. La proposta deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione.

4. Se la proposta viene approvata con la maggioranza assoluta di consiglieri assegnati, il Presidente viene immediatamente dichiarato decaduto dal Segretario Comunale. Quindi il Consiglio Comunale viene convocato entro dieci giorni per l'elezione del nuovo Presidente e del vice Presidente.

5. Qualora il solo Presidente sia stato revocato, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, d'intesa con il Sindaco; qualora siano stati revocati Presidente e Vice Presidente, il Consiglio Comunale è convocato dal consigliere anziano, di concerto con il Sindaco.

6. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta una indennità di funzione, così come nei termini di legge; al vice Presidente del Consiglio Comunale è altresì

corrisposta una indennità di funzione, equivalente alla metà della indennità mensile corrisposta ad un assessore comunale.

Art. 29
Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale ed assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Egli provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:

- concede la facoltà di parlare;
- garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni, provvedendo, laddove ciò non venisse rispettato, ad interrompere il consigliere comunale inadempiente, disponendo l'interruzione della eventuale verbalizzazione della dichiarazione del consigliere interessato e, qualora lo ritenga opportuno, facendo redigere motivato processo verbale in relazione alla decisione assunta;
- precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione ed alla votazione dell'assemblea;
- stabilisce il termine delle discussioni e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e proclama il risultato delle votazioni;
- mantiene l'ordine nella sala in cui si svolge il Consiglio Comunale disponendo, se necessario, l'intervento degli agenti della Polizia Municipale;
- ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, solo nei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 30
Comportamento dei Consiglieri in Aula

1. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama e può intervenire ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 del presente regolamento.
2. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il consigliere persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione, attivando la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento presente.
4. Nel caso che il consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta, attivando la procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

Art. 31

Comportamento del pubblico

1. I cittadini che assistono alla seduta di Consiglio Comunale nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzi le decisioni o rechi disturbo allo stesso, **astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti od altro, faccia riferimento alle opinioni espressa dai consiglieri o alle decisioni assunte dal Consiglio**.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa - a seconda delle materie in discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.

TITOLO VII
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 32
Apertura della seduta

1. Il Presidente dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri, dei quali almeno uno di minoranza, con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 33
Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno - fatto personale

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

2. Il Presidente e il Sindaco possono fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.

3. Ciascun consigliere può chiedere la parola in apertura di seduta, per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a cinque minuti, su argomenti non all'ordine del giorno, che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro consigliere, ovvero quando

ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.

4. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. Se il Presidente nega la parola ed il consigliere insiste nella sua richiesta, **al Presidente è concessa facoltà di adottare le opportune misure ed attivare le conseguenti procedure ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.**

Art. 34
Relazione sulle proposte

1. Quando si debba trattare una proposta, questa viene illustrata da un membro della Giunta Comunale o da un consigliere comunale. La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.

2. Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri consiglieri. Se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.

Art. 35
Disciplina delle discussioni

1. I consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.

2. Ogni consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, oltre alla dichiarazione di voto.

3. L'intervento nella discussione di cui al comma precedente è contenuto nel tempo di dieci minuti.

4. In occasione della trattazione di oggetti di cui all'art., **42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, l'intervento di cui al comma 2 è contenuto nel tempo di trenta minuti.

5. Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente toglie la parola al consigliere, dopo averlo invitato a concludere.

6. Gli Assessori hanno facoltà di intervento nel dibattito con le stesse prerogative e limitazioni previste per i consiglieri comunali.

Art. 36
Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine

1- Ogni consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della Legge, dello Statuto, del presente regolamento, o dell'ordine del giorno, relativamente alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

2- In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un consigliere **di maggioranza ed uno di minoranza**.

3- Gli interventi non possono avere una durata superiore a cinque minuti **per ciascun consigliere**.

4- Sulla mozione d'ordine decide il Presidente, sentito il Segretario. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

Art.37
Questione pregiudiziale e sospensiva

1- La questione pregiudiziale è quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno, **precisandone i motivi**.

2- La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione **ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione**.

3- Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.

4- Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli oratori di cui uno a favore e uno contrario **rispetto alla richiesta**. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i cinque minuti ciascuno.

Art. 38
Interventi di soggetti non consiglieri

1- Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare i funzionari comunali a svolgere relazioni o dare informazioni, **o quant'altro risulti necessario**, su argomenti all'ordine del giorno.

2- Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti, **comunque correlati**

all'esercizio delle funzioni di consigliere comunale ed agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3- Su invito del Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento, i rappresentati di aziende, enti, associazioni, imprese, **società a capitale misto-pubblico privato nelle quali il Comune abbia quota di partecipazione, anche minoritaria,** interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 39
Chiusura della discussione

1- Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare.
2- A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Presidente ed al Sindaco, all'Assessore competente e, nel caso di proposte e mozioni, al consigliere proponente.
3- La replica non può eccedere la durata di **cinque** minuti.
4- Dopo la replica può essere concessa la parola ai consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al consigliere che dichiari di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.
5- Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di cinque minuti.
6- Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

TITOLO VIII
VOTAZIONI

Art. 40
Modalità generali

1. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole, **espresso ordinariamente in forma palese, fatte,** della maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla Legge, **dallo Statuto o dal presente regolamento.**

2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

3. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità, si procede al ballottaggio.

4. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti.

5. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

6. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

Art. 41
Astensioni obbligatorie e facoltative

1- I consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.

2- Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Art. 42
Votazione palese

1- Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.

2- Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente **del Consiglio Comunale** oppure lo richiedano almeno cinque consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.

3- Per questa votazione il Presidente indica il significato del si e del no; il segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.

4- Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.

5- Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 43
Votazione segreta

1- La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed Istituzioni **ed in tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa.**

2- La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno tre consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

3- Le votazioni a scrutinio segreto **si attuano** per **mezzo di** schede **per assicurare la segretezza del voto il Presidente può disporre l'utilizzo di idonee attrezzature da sistemare nella sala consiliare in occasione delle votazioni**

4 - Lo spoglio delle schede è fatto dagli scrutatori.

5 - Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

6 Quando la legge, **lo Statuto Comunale** o i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 44
Esito delle votazioni

1. **Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto Comunale, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.** Terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.

2. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazioni, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.

4. Il Presidente può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio Comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di Legge.

TITOLO IX
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Art. 45
Partecipazione del Segretario

1. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale, **o il Vicesegretario, in caso di assenza o di impedimento del Segretario**. Su richiesta dei consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, **il Segretario** può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.

2. In caso di assenza, impedimenti improvvisi del Segretario Generale, lo stesso viene sostituito dal consigliere più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

3. **L'esclusione del Segretario Generale è di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dalla Legge o dal vigente Statuto Comunale.**

4. **Per quanto non espressamente previsto vige quanto disposto dagli articoli 76 e 77 del vigente Statuto Comunale.**

Art. 46
Verbali delle sedute

1. Delle sedute viene redatto il verbale da parte di un dipendente, **almeno di categoria C**, della Segreteria Generale, delegato dal Segretario ad assistere alle sedute. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Generale e dal **dipendente** incaricato di redigere il verbale.

2. Il verbale delle sedute, **che può anche essere** redatto sulla base di registrazioni effettuate nel corso delle sedute stesse, deve riportare **i punti principali della discussione, l'indicazione delle proposte, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, la forma di votazione seguita e l'annotazione del risultato della votazione proclamato dal Presidente, con la specificazione dei consiglieri che si sono astenuti e, in caso di votazione nominale, anche di quelli che hanno votato a favore o contro; nei verbali si deve infine far constatare se li deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta; nel caso di discussione in seduta segreta il verbale non deve consentie l'identificazione dei consiglieri intervenuti nel dibattito**.

3. **Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale, annotate a cura del responsabile della Segreteria**

nell'apposito registro e pubblicate all'Albo Pretorio per la durata prevista dalla Legge.

5. I verbali delle sedute sono **poi** depositati nella Segreteria generale a disposizione dei consiglieri che vogliono prenderne visione. **Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso, qualora esso sia stato male od erroneamente interpretato**

6. I verbali delle sedute sono approvati dallo stesso Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla approvazione delle delibere corrispondenti da parte dell'Organo di controllo.

7. Il segretario Generale può esprimere nel verbale il proprio parere sulle modifiche introdotte.

TITOLO X
Art. 47
PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. I presentatori di lista, **ai sensi della vigente normativa e** dello Statuto del Comune devono accompagnare alla presentazione della candidatura a Sindaco ed alla lista dei candidati al Consiglio Comunale un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati devono attenersi.

2. Tale bilancio preventivo deve essere presentato alla Segreteria del Comune contestualmente al deposito delle liste e delle candidature a Sindaco.

3. Il bilancio preventivo dovrà essere affisso all'albo pretorio ed ivi resterà fino alla data di svolgimento delle operazioni elettorali.

4. Il bilancio deve evidenziare la distinzione fra somme destinate alla pubblicità elettorale del candidato a Sindaco, dei consiglieri comunali, anche non nominativamente, e della lista nel suo complesso.

5. Il bilancio preventivo delle spese elettorali del candidato Sindaco deve essere presentato dai presentatori di tutte le liste collegate

Art. 48
RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI

1. Con le medesime modalità di presentazione e di pubblicazione, i presentatori delle liste devono produrre il rendiconto di spesa delle liste e dei candidati

2. Tale rendiconto deve essere presentato entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, e deve essere affisso all'albo pretorio per trenta giorni.

3. Il rendiconto deve evidenziare, per il candidato a Sindaco, per i candidati al consiglio Comunale, e per la lista nel suo complesso in modo distinto, le singole tipologie di spesa che hanno concorso alla formazione della somma complessiva.

Art. 49
VIGILANZA

1. L'organo competente alla vigilanza sugli adempimenti di cui agli articoli 47 e 48 è il Segretario Generale.

Art. 50
ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore, secondo le modalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.